

ORIGINALE
PUBBLIC.
CONTAB.
TECNICO
PRATICA



COMUNE DI TERRUGGIA

Provincia di Alessandria
Via Marconi 9
tel.0142/401400
fax.0142/401471
c.f.00458160066

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

DELIBERAZIONE N. 20 del 03/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO IN ALTRI LOCALI PUBBLICI.

Il 03.07.2013 alle ore 21,00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N°	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1	BELLISTRI GIOVANNI	Sindaco	SI	
2	PESSINA LUIGI	Consigliere	SI	
3	LUPARIA SERGIO	Consigliere	SI	
4	PAMPANA MASSIMO	Consigliere	NO	SI
5	DEMICHELIS GIANNA	Consigliere	SI	
6	ROSSO GIOVANNI	Consigliere	NO	SI
7	GENOVESE LUIGINA	Consigliere	SI	
8	MAZZUCCO LUIGINO	Consigliere	SI	
9	GARRONE VALERIO	Consigliere	SI	
10	BILETTA FABRIZIO	Consigliere	NO	SI
11	RUSSO MARIA GRAZIA	Consigliere	SI	
12	CAPRIOGLIO FRANCA	Consigliere	NO	SI
13	POLATO FRANCO	Consigliere	SI	

con l'intervento e l'opera del Sig. **Dott. Sante Palmieri**-Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELLISTRI Dr. Giovanni** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che gli artt. 86 e 110 del R.D. 18/6/1931 n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza" disciplinano il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di sale giochi;

RILEVATO che la suddetta normativa è stata continuamente adeguata nel corso degli anni a seguito delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato la materia degli apparecchi di intrattenimento e dei videogiochi delineando un quadro molto complesso riguardo alla quantità e qualità di giochi offerti;

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per conferire attuazione alle disposizioni del T.U.L.P.S., ha emanato i decreti per individuare:

- le regole tecniche di produzione e le metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da trattenimento;
- le regole per la gestione telematica dei congegni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso pubblici esercizi, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati;

RITENUTO opportuno, a fronte di un sempre maggior numero di dichiarazioni di inizio attività per installazione giochi, di salvaguardare il principio di sostenibilità in alcune zone del centro storico al fine di tutelare alcune fasce di popolazione più a rischio di dipendenza del gioco, in particolare dei minori;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il regolamento per la disciplina delle sale giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco in altri locali pubblici;

Richiamato il T.U.L.P.S. R.D. 18.6.1931 n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione R.D. 6.5.1940 N. 635 nonché la normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare i decreti dell'amministrazione finanziaria in materia di contingentamento Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2007;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecniche dell'atto ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di **APPROVARE** il regolamento per la disciplina delle sale giochi e per l'installazione di apparecchi da gioco in altri locali pubblici, composto da numero 17 articoli, che si allega alla presente deliberazione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE
DI APPARECCHI DA GIOCO IN ALTRI LOCALI PUBBLICI

DELIBERAZIONE C.C. N. ____ DEL _____.

INDICE

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e definizioni
- Art. 2 - Adempimenti per l'esercizio delle attività
- Art. 3 - Durata delle autorizzazioni e delle denunce di inizio attività
- Art. 4 - Requisiti soggettivi
- Art. 5 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Inibizione delle attività.
- Art. 6 - Divieti

Sezione II - SALE GIOCHI

- Art. 7 - Requisiti dei locali
- Art. 8 - Prescrizioni e contingenti degli apparecchi
- Art. 9 - Denunce di inizio attività (D.I.A.)
- Art. 10 - Subingresso
- Art. 11 - Orari
- Art. 12 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 13 - Prescrizioni di esercizio

Sezione III - STRUTTURE CON GIOCHI

- Art. 14 - Contingenti degli apparecchi e modalità di calcolo
- Art. 15 - Esclusioni

Sezione IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 - Violazioni
- Art. 17 - Norme transitorie

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di giochi leciti in apposite sale giochi e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione ai soci.

1. Ai fini delle presenti norme si intendono:

- A. per *T.U.L.P.S.*, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- B. per *regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- C. per *giochi leciti*, gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del TULPS, nonché gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, quali ad esempio flipper, biliardo, biliardino, calciobalilla ed altre tipologie, come giochi da tavolo e gioco delle carte;
- D. per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.*:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

E. per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.*: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di

valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

- F. per *apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.*: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- G. per *sala pubblica da gioco o sala giochi*, i locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., apparecchi meccanici od elettromeccanici come indicati alla lettera C., mazzi di carte, giochi da tavolo, eccetera;
- H. per *strutture con giochi*, i circoli privati, le organizzazioni, le associazioni e gli enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 235/2001, con attività di somministrazione ai soci, di seguito definiti convenzionalmente "circoli privati", gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.;
- I. per *esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.*, bar, caffè ed esercizi assimilabili, ristoranti, fast food, pizzerie e trattorie, alberghi e altre strutture ricettive;
- J. per *esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.*, agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ed esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- K. per *superficie utile* delle sale giochi e degli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., la superficie dei locali accessibile all'utenza, con esclusione della eventuale superficie destinata all'attività di somministrazione, magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi, ecc...;
- L. per *area specificamente dedicata*, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S, perimetrata e segnalata.

2. Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento i giochi e le attrazioni di spettacoli viaggianti sottoposti alla disciplina di cui alla legge 18 giugno 1968, n. 337 ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S.;

Art. 2

(Adempimenti per l'esercizio delle attività)

1. L'apertura delle sale giochi, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il mutamento della titolarità sono soggetti alla Denuncia di inizio attività da presentare all'Ufficio Protocollo del Comune.
2. La D.I.A., decorsi trenta giorni dalla sua presentazione, in assenza di comunicazioni ostative o sospensive, si intende accolta, e l'esercizio autorizzato.
3. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di una D.I.A. di variazione a quella originaria nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. La sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza darne preventiva comunicazione, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. L'installazione e la gestione di giochi leciti in esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. e nei circoli privati è subordinata a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
6. Gli apparecchi e congegni da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, lettere a) e c), del TULPS devono essere dotati del nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria - Monopoli di Stato.

7. L'esercizio di giochi deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e del Regolamento Comunale per la disciplina per le attività rumorose, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 07.06.2005.

Art. 3

(Durata delle autorizzazioni e delle denunce di inizio attività)

1. Le Denunce di inizio attività di cui al precedente art. 2 sono a tempo indeterminato, e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.
2. Le denunce di inizio attività di giochi leciti nei pubblici esercizi di cui alla L.R. n. 29.12.2006 n. 38 hanno la stessa validità temporale dell'autorizzazione del pubblico esercizio nel quale sono installati.

Art. 4

(Requisiti soggettivi)

1. L'autorizzazione a seguito della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 2, è respinta ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 92 e 131 del T.U.L.P.S. qualora il richiedente/denunciante o il legale rappresentante della società:
 - a) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
 - b) sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - c) sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso o spaccio di sostanze stupefacenti;
 - d) sia incapace di obbligarsi e cioè il minore di anni 18, l'interdetto, l'inabilitato e il fallito non riabilitato.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, del T.U.L.P.S., l'autorizzazione predetta può essere negata e le attività iniziate previa denuncia possono essere interrotte qualora lo stesso abbia riportato condanna per:
 - a) delitti contro la personalità dello Stato;
 - b) delitti contro l'ordine pubblico;
 - c) delitti contro persone commessi con violenza;
 - d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
 - e) violenza o resistenza all'autorità.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia, nonché in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 5

(Revoca e sospensione dell'autorizzazione. Inibizione delle attività)

1. L'autorizzazione per l'esercizio di sala giochi deve essere revocata in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 4, comma 1 da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - b) sospensione dell'attività, anche se comunicata al comune, per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
 - c) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - d) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'art. 110, comma 10 del Regolamento di applicazione del T.U.L.P.S., da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere revocata:
 - a) quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego dell'autorizzazione;
 - b) in caso di perdita dei requisiti di sorvegliabilità del locale richiamati dall'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

3. L'autorizzazione è sospesa ai sensi dell'art. 10 T.U.L.P.S. in caso di abuso della persona autorizzata, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse con le prescrizioni generali imposte dalla legge o dall'autorità:

- a) per sette giorni nel primo caso di abuso;
- b) per un mese in ogni ipotesi successiva di abuso.

È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di reiterato e grave abuso.

4. L'autorizzazione può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

Art. 6 (Divieti)

1. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. in:

- a. esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno di pertinenze di luoghi di culto;
- b. esercizi nei quali vengono svolte attività imprenditoriali non soggette ad autorizzazione ai

sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S.

2. Non è altresì ammessa la collocazione di apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in feste, sagre e simili o in aree esterne di sale giochi, circoli privati o esercizi di qualunque tipologia.

3. Negli spazi comuni di centri commerciali la superficie occupata dai giochi non può superare i 30 metri quadrati.

Sezione II

SALE GIOCHI

Art. 7

(Requisiti dei locali)

1. Fatto salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2, le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi destinazione d'uso compatibile, secondo le disposizioni del PRG.

2. Oltre ai presupposti di natura urbanistica ed edilizia di cui al comma 1, i locali adibiti a sala giochi necessitano, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di idoneità igienico sanitaria nonché, di certificazione prevenzione incendi quando richiesto dalla normativa.

3. Si applica l'articolo 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in materia di sorvegliabilità dei locali.

Art. 8

(Prescrizioni e contingenti degli apparecchi)

Nel rispetto della Direttiva 2006/123/CE del 12.12.2006 (c.d. Direttiva Bolkestein) che ha stabilito disposizioni generali di libera circolazione dei servizi nella Comunità Europea ed è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 59 del 26 marzo 2010 (c.d. Decreto Bolkestein - attuazione della Direttiva servizi nel mercato interno) che sancisce, tra l'altro, alcuni fondamentali principi, quali, tra l'altro:

• all'art. 121, comma 1 lett. a): Nei casi in cui sussistono **motivi imperativi di interesse generale**, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:

a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

• **per motivi imperativi d'interesse generale (art. 8, comma 1 lett. h) si intende ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica,**

l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale:

1. L'apertura ed il trasferimento di sale giochi è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, calcolate secondo il percorso pedonale più breve:
 - a) metri 500, da istituzioni scolastiche ed educative primarie e secondarie;
 - b) metri 500 da ospedali, cliniche, case soggiorno per anziani, ospizi e case di cura o riposo in genere, chiese e luoghi di culto;
2. E' vietata sia l'apertura che il trasferimento di sale giochi all'interno del centro storico definito come **Addensamento Commerciale "A1" di cui alla planimetria che si allega sub. "A" al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.**
3. Per determinare il numero, la collocazione e la tipologia degli apparecchi installabili all'interno della sala giochi si farà riferimento alle disposizioni vigenti al momento dell'apertura della stessa.

Art. 9

(Denunce di Inizio Attività (D.I.A.))

1. La D.I.A. di apertura o di trasferimento di sede di sale giochi è redatta su modelli predisposti dai competenti uffici. Essa contiene:
 - a) le generalità del richiedente e, nel caso di società, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa;
 - c) estremi identificativi del permesso di soggiorno in corso di validità, qualora il richiedente sia cittadino non appartenente all'Unione Europea;
 - d) l'ubicazione dei locali;
 - e) gli estremi identificativi del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, ovvero del certificato di agibilità, se già acquisito;
 - f) la capienza dei locali, nonché l'indicazione della superficie complessiva e di quella utilizzabile;
 - g) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utilizzabile degli stessi, nonché la superficie eventualmente destinata alla somministrazione di alimenti e bevande, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, indicante, oltre alle superfici dei locali e alle destinazioni funzionali delle stesse, anche la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quella degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
3. A seguito della comunicazione da parte dell'ufficio competente circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di cui all'art. 8 (prescrizioni e contingentati degli apparecchi), l'interessato, dovrà produrre entro trenta giorni, salvo proroga in caso di necessità, la seguente ulteriore documentazione, pena l'archiviazione dell'istanza:
 - a) estremi identificativi del certificato di agibilità, se non indicati in precedenza;
 - b) dichiarazione del titolo di disponibilità dei locali;
 - c) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg./mq);
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
 - e) documentazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi - a firma di tecnico abilitato;
 - f) dichiarazione relativa al soggetto proprietario degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S., se diverso dal richiedente, e copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi medesimi;
 - g) estremi identificativi del nulla osta igienico sanitario relativo ai locali, rilasciato dall'Azienda Sanitaria competente;

- h) estremi identificativi del certificato di prevenzione incendi, ove necessario.
- i) eventuale ulteriore documentazione se prevista da nuove norme specifiche in materia.

Art. 10 (Subingresso)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto al subingresso dell'avente causa nella titolarità dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti.
2. Il subentrante per causa di morte può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Decorso tale termine, se l'autorizzazione al subingresso non è stata richiesta, l'attività deve essere sospesa.
3. Salva la facoltà di continuazione dell'erede prevista al comma 2, in caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte l'attività può essere continuata a condizione che sia presentata la dichiarazione di inizio attività di subingresso, accompagnata da autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e da dichiarazione di non aver operato alcuna modifica della sala giochi e dei suoi elementi. Qualora siano intervenute modifiche relative alla sala giochi ed ai suoi elementi, l'attività può essere iniziata dal subentrante solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione a seguito di specifica D.I.A.
4. In caso di subingresso per atto tra vivi, alla D.I.A. debbono essere allegati i seguenti documenti;
 - a) copia del contratto di cessione o di affitto di azienda registrato o in corso di registrazione;
 - b) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per i giochi di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e c) dell'art. 110 del T.U.L.P.S., se non già fornito.
5. Alla D.I.A. a nome del subentrante per causa di morte deve essere allegato:
 - a) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede;
 - b) rinuncia all'attività, a norma di legge, di altri eventuali coeredi;
 - c) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per i giochi di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e c) dell'art. 110 del T.U.L.P.S., se non già fornito.
6. Qualora il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non presenti la D.I.A. e non inizi l'attività entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 11 (Orari)

1. L'orario di attività è disciplinato con apposito provvedimento, nell'ambito dei limiti massimi di apertura determinati con Ordinanza Sindacale, tenendo conto anche dell'ubicazione dell'esercizio, e del parere espresso in merito dagli Organi di vigilanza. Potrà inoltre essere disposta l'osservanza, a carico del titolare, del divieto di assembramento al di fuori del locale durante l'apertura dello stesso e oltre l'orario di chiusura, al fine di scongiurare ogni forma di disturbo o inquinamento acustico.
2. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste all'articolo 54, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale giochi.

Art. 12 (Attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Presso le sale giochi, può essere autorizzata, quale attività complementare ed ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 e s.m.i., l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per una superficie di somministrazione non superiore ad un quarto della superficie utile.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso, da parte del titolare, di tutti i requisiti di legge.

Art. 13

(Prescrizioni di esercizio)

1. E' vietato l'uso di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 TULPS ai minori di anni diciotto.
2. E' fatto divieto di uso anche di tutti gli altri apparecchi e congegni ai minori di anni quattordici, se non accompagnati da persona maggiorenne.
3. Nelle sale giochi debbono essere esposti, in luogo ben visibile al pubblico:
 - a) una tabella, vidimata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse;
 - b) l'autorizzazione per la sala giochi;
 - c) un cartello recante i divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. Su ciascun apparecchio installato dovrà essere posizionato il regolamento o nulla osta previsto dalle vigenti normative.

Sezione III STRUTTURE CON GIOCHI

Art. 14

(Contingenti degli apparecchi e modalità di calcolo)

1. Per la determinazione del numero massimo di apparecchi installabili in ciascuna delle tipologie di esercizi autorizzabili, si fa riferimento alle disposizioni e alle normative vigenti in materia.
2. Per gli esercizi che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti), per la determinazione del numero massimo degli apparecchi installabili, vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., si fa riferimento all'attività prevalente.
3. Non concorrono a formare il limite numerico i giochi da tavolo (scacchi, dama, risiko, monopoli, ecc.) ed il gioco delle carte.

Art. 15

(Esclusioni)

1. Le aperture di
 - sale biliardo
 - strutture polifunzionali predisposte esclusivamente per l'intrattenimento di bambini (baby parking e simili)

non sono disciplinate dal presente Regolamento a condizione che nei locali o nel bar annesso non venga posizionato alcun apparecchio meccanico e congegno semiautomatico ed elettronico da trattenimento e da gioco di abilità.

Sezione IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Violazioni)

1. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, o di altri specifici Regolamenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00.
2. La stessa violazione di cui al comma precedente, se reiterata due volte nell'arco di un biennio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività da 3 a 30 giorni.

Art. 17

(Norme transitorie)

1. Tutte le imprese che, all'entrata in vigore del presente regolamento, esercitino le attività di cui all'art. 1 dello stesso e siano in possesso di regolare autorizzazione, sono autorizzate a continuare l'attività nei locali autorizzati.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia, ed in particolare dal T.U.L.P.S. e successive modificazioni, nonché da specifici Regolamenti comunali in quanto applicabili.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
F/to Bellistri Dr. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to Dott. Sante Palmieri

Relazione di Pubblicazione

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 3, comma 1, della Legge 18.6.2009, n. 69).

Li, 11-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ferragina Rosanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Li,

Il Segretario Comunale
(Dott. Sante Palmieri)

PARERE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della proposta di deliberazione.

Li, 03-07-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F/to (Ferragina Rosanna)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Terruggia li' 11-07-2013

Il Segretario Comunale
(Dott. Sante Palmieri)

